

COMUNE DI TEMU'

Provincia di Brescia

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE
PER L'ANNUALITÀ 2025
(ART. 8, COMMA 1, DEL CCNL 2019-2021)

CoA


1

La Delegazione di parte pubblica, composta da

Presidente Segretario Comunale dott. Fabio Gregorini

Responsabile del Servizio Finanziario dott. Renato Armanaschi

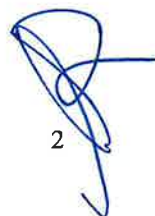
la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

FP CGIL Vallecamonica-Sebino Giorgio Cotti Cometti

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria Katiuscia Massi

hanno concordato e sottoscritto l'allegato C.C.D.I.

del personale dipendente del Comune di Temù



Art. 3 Fondo risorse decentrate

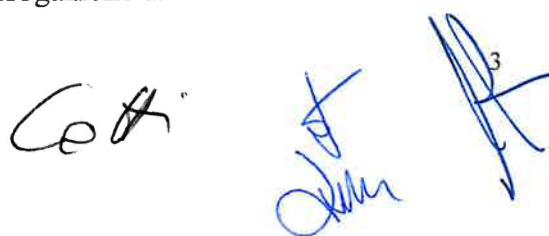
1. La determinazione annuale del Fondo risorse decentrate, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022, è di esclusiva competenza dell'ente.
2. Il Fondo, per l'anno 2025, costituito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 30 del 17/12/2025 è allegato al presente CCI.
5. L'ente, in ossequio ai principi generali di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, su richiesta della delegazione trattante di parte sindacale procederà ad illustrare le modalità di quantificazione delle risorse con particolare riferimento alle nuove voci di incremento di parte stabile previste dall'articolo 79 comma 1 lettere b) d) e comma 1 bis del CCNL 16.11.2022 che non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

Art. 4 – Utilizzo del Fondo risorse decentrate

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 3 annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:
 - erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa;
 - erogazione dei premi correlati alla performance individuale;
 - indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis del CCNL del Ccnl 16 novembre 2022;
 - indennità di reperibilità (se istituita);
 - indennità per specifiche responsabilità secondo la disciplina di cui all'art. 84 del Ccnl 16 novembre 2022;
 - compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018 che, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e da consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
 - differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili;
 - "assegno ad personam", attribuito in caso di progressione verticale qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore al trattamento tabellare dell'area di destinazione.
2. Le parti concordano che nella destinazione delle risorse variabili, annualmente rese disponibili ai sensi dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022, si dovrà tendere alla destinazione della quota pari ad almeno il 30% alla performance individuale e/o ai progetti finalizzati.

Art. 5 – Costituzione del Fondo e risorse vincolate

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 3 annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 4, per assicurare la rispondenza degli strumenti indennitari, incentivanti e premiali del personale agli assetti organizzativi e gestionali degli uffici e dei servizi e alle particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.



2. Il fondo risorse decentrate per l'anno 2025 nell'importo complessivo di € 82.380,10 in sintesi è così ripartito

- importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018)	€	39.712,00
- risorse stabili (soggette al limite di spesa art. 23, c/2, D.Lgs. 75/2017)	€	3.831,46
- risorse stabili non soggette a limitazione	€	3.842,36
- risorse variabili (soggette al limite di spesa art. 23, c/2, D.Lgs. 75/2017)	€	8.291,00
- risorse variabili non soggette a limitazione	€	1.703,28
- incentivi tecnici e ufficio tributi	€	25.000,00
- decurtazioni per recupero anni precedenti	€	- /
Totale fondo risorse decentrate 2024	€	82.380,10

3. Tra le risorse variabili del fondo per l'anno 2025 sono stati previsti anche i seguenti importi "presunti" relativi a compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed indicati alla lettera c), comma 3, dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018:

- incentivi per funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	20.000,00
- incentivo recupero evasione tributaria (art. 1, comma 1091, legge 145/2018)	€	5.000,00

4. Per l'anno 2025, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa, desunte dalla determinazione di costituzione, oggetto di ripartizione, ammontano **Euro 38.423,65** al netto delle risorse necessarie per corrispondere:

- I differenziali di progressione economica (ovvero le posizioni economiche in godimento) al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78, comma 3, lettera b) CCNL del 16.11.2022, ammontanti ad **Euro 14.702,81**
- quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22 gennaio 2004, ammontanti ad **Euro 4.253,64**
- incentivi tecnici e ufficio tributi di **Euro 25.000,00**

per un totale di risorse già destinate pari ad **Euro 43.956,45**.

CAPO II – UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

Articolo 6 – Destinazione delle risorse non vincolate

1. L'importo di **Euro 29.597,00** viene destinata a remunerare le seguenti voci accessorie:

- prestazioni di lavoro straordinario	€	2.650,00
- indennità qualifica non titolari posizioni organizzative (art. 36, c/1, Ccnl 24/01/2004)	€	12.200,00
- indennità condizioni lavoro disagiate (art. 70/bis CCNL 24/01/2004)	€	1.547,00
- progetti obiettivo e/o finalizzati	€	11.800,00
- nuove progressioni	€	1.400,00

2. Infine, la somma residuale pari ad **Euro 11.476,65** viene destinata a remunerare la produttività collettiva individuale 2025 sulla scorta delle valutazioni riportate dal singolo dipendente.

Articolo 7 – Lavoro straordinario

1. Le risorse economiche destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario vengono quantificate in € **2.650,00** per tutto il personale dipendente di ruolo e a tempo pieno, nel limite annuo pro capite di n. 70 ore con un massimo individuale di n. 120 ore.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere di urgenza ed eccezionalità e devono essere preventivamente autorizzate dal proprio responsabile di servizio; nel caso di impossibilità, l'autorizzazione viene regolarizzata entro la giornata lavorativa successiva. La disciplina interna relativa al lavoro straordinario è adottata con atti del responsabile del personale.
3. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario dovranno risultare dal cartellino segna presenze utilizzato per le timbrature ordinarie e mensilmente riepilogate dal responsabile del servizio finanziario.
4. Dal limite di cui al precedente comma 1 sono escluse le prestazioni di lavoro straordinario rese in occasione di consultazioni elettorali i cui oneri vengono posti a carico dello Stato e/o della Regione e Provincia, o che rimangono a carico dell'Ente.

Articolo 8 – Indennità per specifiche responsabilità

1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 84 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 sono attribuite al personale già appartenente alle categorie B, C e D non titolare di posizione organizzativa, per l'esercizio di funzioni che comportino specifiche e particolari responsabilità, indennità di importo non superiore ad € 3.000,00 annui.
2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano più responsabilità al dipendente interessato viene attribuita quella di importo più elevato.
3. L'attribuzione dell'indennità è strettamente collegata all'effettiva assunzione delle specifiche e/o particolari responsabilità per le quali viene concessa ed è annuale. In caso di sospensione dal servizio per infortunio, malattia e maternità l'indennità viene automaticamente mantenuta anche nelle annualità successive, sempre che rimangano in capo al dipendente interessato le specifiche responsabilità.
4. Le risorse destinate dal presente contratto a remunerare le specifiche responsabilità vengono attribuite alle posizioni di seguito indicate:

descrizione specifica responsabilità	Importo
- Servizio ragioneria	€ 3.000,00
- Servizio amministrativo	€ /
- Servizio lavori pubblici	€ /
- Servizio manutentivo	€ 3.000,00
- Servizio patrimonio	€ /
- Servizio anagrafe – stato civile	€ 3.000,00
- Servizio tributi	€ 2.500,00
- Servizio CED	€ 350,00
- Servizio edilizia privata	€ 350,00
Totale fondo art. 84	€ 12.200,00



Articolo 9 – Indennità condizioni di lavoro

1. Ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 70 bis del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 84-bis del CCNL del 16 novembre 2022 viene istituito un fondo "indennità condizioni di lavoro" per un ammontare presunto di **1.547,00** destinato a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori.

2. Nello specifico tale indennità viene quantificata in € 2,00 per ogni giornata lavorativa al personale destinatario delle seguenti mansioni:

- manutenzione della viabilità, parcheggi, parchi e giardini;
- realizzazione manufatti edili (muri, recinzioni, scavi, ecc.);
- lavori di manutenzione delle reti tecnologiche;
- spazzatura delle strade, pulizia cassonetti rifiuti, servizio sgombero neve;
- guida mezzi complessi (pala, bobcat, unimog, ecc.).

L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo servizio.

3. Per il personale che svolge funzioni di maneggio valori allo sportello viene quantificata in € 1,00 commisurata ai giorni di effettivo servizio. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili", per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa

Articolo 10 – Progetti finalizzati

1. In sede di contrattazione decentrata per l'anno 2025 la somma di € **11.800,00** viene destinata al finanziamento di progetti obiettivo.
2. I progetti sono definiti annualmente dall'amministrazione comunale, in accordo con i responsabili dei servizi, in relazione a specifici obiettivi di miglioramento e potenziamento dei servizi erogati dall'ente.
3. La definizione dei progetti deve avvenire prioritariamente nei primi mesi dell'anno e comunque in conseguenza dell'approvazione degli strumenti di programmazione: bilancio, peg, piano delle opere pubbliche.
4. Le parti concordano che i progetti potranno essere realizzati fino a tutto il mese di maggio dell'anno successivo e liquidati entro il mese di luglio del medesimo anno.
5. La liquidazione del compenso previsto dal progetto viene subordinata al rilascio da parte del competente responsabile del servizio, di apposita attestazione di avvenuta regolare esecuzione del progetto e raggiungimento del relativo obiettivo.

Articolo 11 – Produttività collettiva per miglioramento servizi

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi sono rappresentate dalla somma che residua dopo l'applicazione dei precedenti articoli da 7 a 9, pari ad € **11.476,65**;

2. In tale fondo confluiscono eventuali economie derivanti dall'applicazione a consuntivo delle quantità utilizzate per i fondi di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10;

3. I compensi attinenti alla produttività collettiva potranno essere corrisposti solamente al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi accertati dai responsabili di servizio;

4. Le somme spettanti ad ogni singolo dipendente vengono determinate dal prodotto dei seguenti coefficienti:

Qualifica di appartenenza (posizione giuridica): l'importo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo viene riparametrato per singola categoria mediante attribuzione dei seguenti parametri ricondotti alla nuova classificazione professionale del CCNL:

- qualifica	operatori	operatori esperti	istruttori	funzionari
- parametro	100	135	140	155

- presenza in servizio: il coefficiente viene determinato dal rapporto percentuale tra il totale annuo delle ore lavorative e le ore effettivamente lavorate; tali ore verranno considerate in ragione di 7,2 o 6 al giorno a seconda che l'orario settimanale sia ripartito rispettivamente su 5 o 6 giorni lavorativi e rapportate all'eventuale part time; inoltre le ore effettivamente lavorate sono comprensive di eventuali ore straordinarie;
- valutazione performance individuale: coefficiente determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni dipendente da parte del proprio Responsabile di Servizio in applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) partecipazione alla elaborazione dei programmi del proprio settore: p. 10
 - b) disponibilità ad effettuare orari diversi dal tradizionale: p. 10
 - c) rispetto delle indicazioni dei programmi: p. 10
 - d) mutamento temporaneo funzioni, adattamenti organizzativi, collaborazioni e scambio tra uffici: p. 20
 - e) assunzione iniziative, programmi e progetti, partecipazione a riunioni e commissioni: p. 25
 - f) assunzione responsabilità, autonomia gestionale e professionalità: p. 25

5. Ogni dipendente per poter accedere al riparto del fondo di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi dovrà conseguire una valutazione dell'apporto individuale con un minimo di 50 punti.

Articolo 12 – Erogazione del salario accessorio

La ripartizione e liquidazione delle somme spettanti ad ogni dipendente è disposta con provvedimento del Segretario comunale, previa acquisizione delle schede di valutazione dei Responsabili di Servizio.

Art. 15 – Risorse per le progressioni economiche

In considerazione delle progressioni economiche già attribuite negli anni precedenti e dei tempi di conclusione del presente contratto decentrato integrativo, le risorse per l'attribuzione di nuovi differenziali stipendiali saranno stanziare con decorrenza dall'annualità 2025.

Un operatore esperto Euro 650,00

Un istruttore Euro 750,00

Totale 1.400,00

Art. 21 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto, addì 19/12/2015

Per la Delegazione Pubblica:

Fabio Gregorini
(Presidente)

Renato Armanaschi
(Responsabile Servizio Finanziario)

Per le OO.SS. territoriali:

F.P. CGIL
Vallecamonica-Sebino
Cotti Cometti Giorgio

Per le R.S.U.:
Katuscia Massi

